

Ordinanza
sugli esami cantonali di maturità liceale 2022
in relazione all'epidemia di COVID-19
(Ordinanza COVID-19 esami di maturità liceale 2022)

del 18 marzo 2022 (Stato 1° aprile 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991¹ sui PF;
visto l'articolo 60 della legge del 23 giugno 2006² sulle professioni mediche,
ordina:

Art. 1 Oggetto, principi e scopo

¹ La presente ordinanza disciplina gli esami cantonali di maturità liceale nel 2022 (esami di maturità 2022) in considerazione dell'epidemia di COVID-19.

² Gli esami di maturità 2022 si svolgono secondo le disposizioni dell'ordinanza del 15 febbraio 1995³ sulla maturità (ORM) e delle normative cantonali pertinenti. Sono fatte salve le disposizioni qui di seguito.

³ I Cantoni garantiscono lo svolgimento degli esami di maturità 2022 nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla Confederazione e dai Cantoni.

⁴ Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento degli esami di maturità 2022 per ragioni imperative di politica sanitaria, i Cantoni possono derogare, nell'ambito della presente ordinanza, alle disposizioni per il riconoscimento definite nell'ORM.

⁵ Lo scopo della presente ordinanza è che gli esami di maturità 2022:

- a. si possano svolgere nei Cantoni secondo condizioni quadro il più possibile uniformi; e
- b. permettano di verificare le necessarie competenze disciplinari e trasversali in maniera equivalente a quanto stabilito nell'ORM.

Art. 2 Materie d'esame

I Cantoni possono decidere che l'esame di maturità non si svolga in tutte le materie d'esame di cui all'articolo 14 ORM⁴.

RU 2022 195

- 1 RS 414.110
- 2 RS 811.11
- 3 RS 413.11
- 4 RS 413.11

Art. 3 Determinazione delle note di maturità

¹ Se in una materia che normalmente prevede sia un esame scritto sia un esame orale è possibile svolgere soltanto uno dei due esami, in deroga all'articolo 15 capoverso 1 lettera a ORM⁵ la nota di maturità è determinata per tre quarti sulla base dei risultati dell'ultimo anno in cui la materia è stata insegnata e per un quarto sulla base dei risultati dell'esame di maturità orale o scritto sostenuto dal candidato.

² Se in una materia non è possibile svolgere l'esame finale, in deroga all'articolo 15 capoverso 1 lettera a ORM la nota di maturità è determinata sulla base dei risultati dell'ultimo anno in cui la materia è stata insegnata.

Art. 4 Obbligo di comunicazione

In caso di deroghe ai sensi degli articoli 2 e 3, l'autorità cantonale competente lo comunica immediatamente alla Commissione svizzera di maturità.

Art. 5 Mancato superamento dell'esame

¹ Ai maturandi che non hanno superato l'esame di maturità sulla base delle note determinate secondo l'articolo 3 il Cantone competente offre la possibilità di sostenere, in tempo utile prima dell'inizio del semestre autunnale 2022 delle scuole universitarie, gli esami che non sono stati svolti.

² Le note di maturità di questi esami sono determinate secondo le disposizioni ordinarie dell'articolo 15 ORM⁶ e le disposizioni cantonali pertinenti.

Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

² Si applica fino al 31 dicembre 2022.

⁵ RS 413.11

⁶ RS 413.11